

Campagna Sicurezza 2017

Norme di comportamento per i pedoni

La circolazione dei pedoni è disciplinata dall'articolo 190 del Codice della Strada che indica il comportamento da tenere per la loro sicurezza.

- **I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali** e sugli altri spazi appositamente predisposti. Nel caso in cui questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
- Al di fuori dei centri abitati, sulle carreggiate a due sensi di marcia i pedoni devono circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli, mentre sulle carreggiate a senso unico di circolazione devono circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
- I pedoni che circolano sulle strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono procedere su un'unica fila, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.
- **Per attraversare la carreggiata è necessario utilizzare gli appositi attraversamenti pedonali o servirsi dei sottopassaggi o soprapassaggi.** Qualora assenti o distanti più di cento metri dal punto di attraversamento, è possibile attraversare la carreggiata in senso perpendicolare prestando particolare attenzione. Tuttavia non è consentito attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, anche se distano più di cento metri.
- **È vietato attraversare diagonalmente gli incroci.**
- **È vietato sostare sulla carreggiata**, se non in caso necessità. Inoltre, è vietato anche effettuare giochi, allenamenti e manifestazioni sportive.



Le strade italiane uniscono ogni giorno milioni di persone:
in auto, in moto, a piedi, in bici. Sulla strada non sei da solo.
Se rispetti gli altri, rispetti te stesso.

- I pedoni non possono sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali perché potrebbero intralciare il transito degli altri pedoni.
- **Se la carreggiata è sprovvista di attraversamenti pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli in transito.**
- Ai pedoni è vietato attraversare la strada passando davanti agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
- Negli spazi riservati ai pedoni e sulle carreggiate riservate ai veicoli è vietato l'utilizzo di tavole, pattini o di altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. Tuttavia è consentita la circolazione, nelle parti della strada riservate ai pedoni, alle macchine per uso di bambini o di persone invalide anche se dotate di motore con le limitazioni imposte dall'art. 46 del C.d.S. e secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.



Le strade italiane uniscono ogni giorno milioni di persone:
in auto, in moto, a piedi, in bici. Sulla strada non sei da solo.
Se rispetti gli altri, rispetti te stesso.



www.buonmotivo.it
#buonmotivo